

#### **R.M 180/E del 18/07/1995**

L'Associazione nazionale vendite dirette servizio consumatori (Avedisco) ha chiesto di conoscere se gli incaricati delle vendite a domicilio, che abbiano conseguito soltanto redditi costituiti da provvigioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, siano o meno obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi "pur se obbligati alla tenuta dei libri contabili". Ad avviso dell'Associazione, la sostituzione del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973 (che disciplina i casi nei quali i contribuenti sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi), operata dall'art. 15, comma 2, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comporterebbe che "le persone fisiche interessate alla tenuta di libri contabili dovranno presentare la dichiarazione dei redditi". effetto di tale modifica, a decorrere dal periodo d'imposta 1993, verrebbe introdotto, "per gli incaricati alle vendite, titolari di partita IVA, cui viene applicata la ritenuta alla fonte" l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, pur non dovendo essi pagare ulteriori imposte. Detto obbligo verrebbe ad interessare 45.000 contribuenti. Sempre ad avviso dell'Associazione, siffatta conclusione sarebbe anche in contrasto con quanto affermato nella circolare n. 6 del 18 febbraio 1993 laddove, nell'individuare i casi in cui non trovava applicazione il contributo diretto lavorativo, si fatto specifico riferimento agli incaricati delle vendite a domicilio sul rilievo che l'assoggettamento dei redditi derivanti da tale attività alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta determina l'esclusione di tali redditi dal concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Ciò premesso, la scrivente ritiene utile precisare quanto segue con riferimento alle problematiche sollevate: 1) è regola generale quella secondo la quale i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione annuale anche in mancanza di redditi; ciò è stabilito dall'art. 1, comma I, del D.P.R. n. 600 del 1973, che non ha subito alcuna modifica. Il comma 4 dello stesso art. 1 - che disciplina, come già accennato, le ipotesi di esonero dall'obbligo della dichiarazione dei redditi ribadisce, nella lettera a), il medesimo principio contenuto nel comma I e, quindi, non fa altro che confermare la predetta regola. Nelle successive lettere del comma 4 in commento sono poi elencate le singole ipotesi di esonero, peraltro già previste nel previgente testo, opportunamente integrate per finalità meramente applicative, connesse alle novità concernenti la tassazione dei redditi fondiari; 2) le modifiche apportate al comma 4 del predetto art. 1 con i provvedimenti di fine anno hanno, quindi, interessato soltanto talune ipotesi di esonero, senza intaccare comunque il principio secondo il quale i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili non sono mai esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, principio finora mai posto in discussione; 3) sui compensi percepiti dai soggetti che svolgono l'attività di vendita a domicilio viene effettuata, ai sensi del comma 6, primo periodo, dell'art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, una ritenuta d'imposta pari al 10 per cento dei compensi stessi. Il legislatore ha quindi previsto una ritenuta a titolo d'imposta per tutti gli incaricati alle vendite a domicilio, senza tuttavia entrare nel merito della qualificazione dell'attività svolta; 4) la peculiarità della disciplina prevista per i compensi corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio comporta tuttavia che tali compensi non concorrono in nessun caso alla formazione del reddito complessivo in quanto, appunto, assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta, quindi definitiva; 5) in modo del tutto coerente con la descritta disciplina, nella richiamata circolare n. 6 del 18 febbraio 1993 stato precisato con riferimento all'esclusione della disciplina del contributo diretto lavorativo nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio - che i redditi derivanti da tale attività "non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza non può trovare applicazione la normativa concernente il contributo diretto lavorativo, che esplica i propri effetti in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; 6) in merito alla qualificazione dell'attività sembra evidente che la stessa, indipendentemente dalla circostanza che i compensi relativi sono comunque assoggettati a ritenuta d'imposta, configuri commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale. Il reddito nella specie prodotto è quindi rispettivamente inquadrabile nell'ambito del reddito d'impresa di cui all'art. 51 del T.U.I.R. ovvero dei redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera i), del T.U.I.R.. Nel primo caso gli incaricati alle vendite potrebbero ritenersi obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, mentre nel secondo ne sarebbero esclusi. **La tenuta delle scritture contabili nella fattispecie in esame è logicamente e materialmente esclusa dallo stesso criterio di tassazione del particolare reddito prodotto (ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni percepite); per tale ragione i contribuenti interessati si possono ritenere sostanzialmente esonerati dalla tenuta delle scritture stesse ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, anche dall'obbligo di presentare la dichiarazione, analogamente a quanto già affermato con riferimento ai soggetti che si avvalgono della possibilità di optare per il regime sostitutivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (cfr. circolare Dipartimento Entrate n. 181/E del 27 ottobre 1994). Da ultimo è appena il caso di osservare che, ai fini dei necessari controlli, è sufficiente l'indicazione nominativa nel modello 770, degli incaricati alle vendite, dell'ammontare dei compensi ad essi corrisposti e delle ritenute d'imposta operate.**

**R.M del 14/07/1993 n. 16 - prot. n. 645620**

E' stato rappresentato a questo Dicastero che - a seguito di processo verbale elevato in data 19 dicembre 1990 dalla Guardia di finanza a carico della società... **per presunte violazioni alla legge dell'IVA in ordine ad omessa fatturazione di beni dono attribuiti dalla società alle intermediarie venditrici dei prodotti della società stessa (cosiddette dealers) al fine della loro consegna, a titolo gratuito, alle signore che organizzano incontri utili per la promozione e la vendita dei prodotti suddetti** - sono stati interessati gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici IVA e l'Autorità giudiziaria, rispettivamente, per l'accertamento del maggior reddito che deriverebbe alle dealers dalla descritta operazione, per l'accertamento delle violazioni relative alle operazioni imponibili rilevata nei rapporti società dealers e dealers destinatarie dei beni dono, nonché per i reati conseguenti alla mancata istituzione del registro degli acquisti e alla mancata fatturazione di operazioni imponibili da parte delle dealers stesse. Al riguardo, è stato altresì rappresentato che la configurazione giuridica data al particolare rapporto dalla Guardia di finanza non corrisponderebbe alla realtà della situazione così come posta in essere dai soggetti interessati, tanto che numerose Commissioni tributarie e diversi Tribunali avrebbero riconosciuto l'infondatezza di tale configurazione giuridica, ritenendo esonerate da qualsiasi responsabilità, sia tributaria sia penale, le dealers a carico delle quali sono state promosse attività di accertamento e avanzate denunce all'Autorità giuridica. Ciò premesso, considerata la delicatezza della questione - in ordine alla quale è stato chiesto di conoscere le definitive determinazioni di questo Ministero - nonché i rilevanti elementi di dubbio in essa riscontrabili (cfr. rapporto dell'8 maggio 1993 dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di R. in argomento), si ritiene che, in attesa di un puntuale approfondimento della questione medesima da parte dello scrivente, **sia opportuno sospendere temporaneamente la notifica degli avvisi di accertamento a carico delle dealers - beninteso, nel rispetto dei termini di decadenza e sempreché non ne derivi danno all'Erario tenuto anche conto e della scarsissima consistenza delle singole contestazioni**, con conseguente antieconomicità dell'azione accertatrice, e della possibile inutilità di detta azione svolta ad ampio raggio ove dovesse trovare conferma la prospettata infondatezza degli addebiti.

**LEGGE 335 del 08/08/1995 art 2. comma 26**

A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1996, **sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS**, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma I dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e **gli incaricati alla vendita a domicilio** di cui all'articolo 36 della legge 1 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

**D.M. del 04/04/2002 art 1 e 4**

A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate...

L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.